

L'ultimo muro. Il MANICOMIO GIUDIZIARIO

In questi ultimi mesi il mondo dei mass media ha dato molto risalto alla proposta di legge condivisa apparentemente da tutte le forze politiche, relativa a una chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari entro la primavera del 2013.

Annuncio che era atteso da molto tempo, soprattutto dopo le inchieste televisive che hanno stimolato membri del senato e degli enti locali a visitare questi asili e a rendersi conto del degrado e del fatto che non era niente di curativo in quelli che quasi per sottile ironia o sadismo vengono definiti potremmo dire con un eufemismo, ospedali.

Ma come mai si è giunti al 2013 dopo oltre trent'anni di legge Basaglia a questo esito catastrofico? Occorre aprire una parentesi storica che toccherà anche tematiche giuridiche, dato che follia e giustizia hanno avuto come parto scellerato, conseguente la loro matrimonio l'OPG.

Di manicomi criminali in Italia se ne cominciò a parlare nella ultima fase degli anni 70 del XIX secolo quando Cesare Lombroso allora non ancora elevato agli altari ma già molto considerato vate della psichiatria positivista, pubblicò un articolo nel quale riteneva necessari per i folli che avessero compiuto reati, un manicomio loro dedicato. Il dibattito sulle principali riviste psichiatriche e penalistiche del tempo si fece intenso ed appassionato. Come scrive Romano Canosa nel suo meraviglioso saggio "Storia del manicomio in Italia dall'unità ad oggi", oggi peraltro quasi introvabile, sul campo di battaglia che riguardava i manicomi criminali si scontrarono due diverse visioni del mondo: quella della criminologia lombrosiana e quella dei giuristi della scuola classica del diritto penale. Secondo la scuola positiva che si richiamava ai concetti di degenerescenza ed atavismo del criminale il folle reo doveva sempre essere ritenuto pericolo, indipendentemente dalla natura dei reati a lui ascritti, proprio perché degenerato. Per il fondatore della criminologia il manicomio comune non doveva essere l'asilo per i rei folli e la loro permanenza se non in rarissimi casi vista la pericolosità connaturata alla loro costituzione.

I giuristi della scuola classica del diritto penale, che erano i più strenui difensori del sistema retributivo e cioè delitto colpevolezza pena oppure follia non imputabilità propugnavano un ricovero a tempo anche determinato nei manicomi comuni. Il dibattito si fece molto più intenso intorno agli anni 1887 e 1889 quando venne varato il primo codice penale dell'unità d'Italia e cioè il Codice Zanardelli d'impostazione liberale, anche per la parte politica cui apparteneva il ministro relatore. Romano Canosa che ha studiato la relazione di accompagnamento al Re del nuovo testo normativo, ha notato come fra scuola classica rappresentata da Lucchini ed i lombrosiani ci sia stato una sorta di pareggio. Infatti il codice Zanardelli prevedeva la non infermità per gli infermi di mente rei ma effettuava alcuni importantissimi distinguo. In particolare modo chi non era più folle dopo aver commesso il fatto in stato di non imputabilità era dal nuovo codice immune da misure restrittive. Per coloro che fossero impazziti durante l'istruttoria o l'esecuzione della pena era previsto il manicomio comune. I classici con questa normativa ritornavano ad antichi concetti giuridici forse medievali o rinascimentali come il compos sui o la follia transitoria. Una mezza vittoria però i lombrosiani ebbero egualmente e cioè il Codice Zanardelli prevedeva per coloro che all'esito del processo, o negli altri casi ad esito di perizia, venissero sottoposti alla giurisdizione del presidente del tribunale civile della zona, competente, per territorio, a valutare se il prosciolto fosse ancora pericoloso, disponendo se del caso un ordine di internamento provvisorio in manicomio comune, per una eventuale osservazione e giudizio clinico, cui poteva seguire, in caso di giudizio prognostico una completa e totale liberazione. Questo codice in questo settore di norme processuali venne però modificato pochi anni dopo da un decreto reale che prevedeva per i folli prosciolti l'internamento negli asili giudiziari di recente creazione. Questo blitz lombrosiano cominciava all'ombra delle opere dei penalisti positivisti Enrico Ferri e Carrara, entrambi simpatizzanti per il neo nato partito socialista, cui anche il loro nome Lombroso faceva parte. Questi autori positivisti della prima ora, continuavano a proporre in poderose quanto voluminose opere teoriche la necessità dell'internamento perpetuo delle persone folli. Nel 1904 quando venne approvata la legge sui

manicomi e gli alienati si capì subito che la scuola positiva stava vincendo la sua battaglia quando si delegarono poteri di internamento ai medici condotti ed alla autorità di pubblica sicurezza che fece sì che la follia fosse un problema giuridico poliziesco. Nei primi anni del 900 nacquero i primi manicomi giudiziari che furono Aversa e Reggio Emilia. Ma dopo questo breve excursus come si è arrivati alla attuale situazione? Nel 1930 venne promulgato il codice Rocco in pieno regime fascista che vede nascere nel suo libro primo, e cioè, nella parte generale il sistema delle misure di sicurezza. In questo sistema si nota ancora una volta come ci sia, leggendo fra le righe, uno scontro fra le due dottrine sopra citate ma che però crea una normativa particolarmente chiara. Il sistema delle misure di sicurezza che nasce con il codice Rocco vien ben presto definito come sistema del doppio binario. Per quanto riguarda l'imputabilità e cioè lo stato di mente al momento del fatto, si stabilisce, nel caso ove essa sia acclarata la presunzione di pericolosità che obbliga il giudice ad applicare la misura di sicurezza dell'internamento in manicomio criminale per periodi minimi variabili dai 2 ai 10 anni a seconda del grado di gravità del reato commesso, periodi minimi al cui termine vi è un riesame di pericolosità che se risulta positivo proroga di un altro periodo uguale a quello precedentemente irrogato. In seguito la prassi fu quella di prorogare indefinitamente le misure di sicurezza, cosa che accade fino ai nostri giorni, creando quello che nel gergo degli operatori forensi viene definito l'ergastolo bianco. Per i seminfermi di mente si prevede una riduzione della pena di un terzo accompagnata ovviamente dalla presunzione di pericolosità che porta scontata la pena in carcere il malcapitato per un periodo minimo da 6 mesi a 3 anni di casa di cura e custodia, malgrado questa misura si esegua nei manicomi criminali. Il codice penale del 1930 prevede anche che nel caso di sopravvenuta follia la pena venga sospesa e di conseguenza il soggetto venga anche lui internato. Una tragedia di questa norma era che il periodo trascorso in Manicomio Criminale dal folle sopravvenuto non potesse essere considerato pena espiata, per non verificandosi mai guarigioni, il caso voleva che magari un'alcoolista condannato a pochi mesi di internamento finisse i suoi giorni, in modo del tutto regolare in manicomio. Solo negli anni 70 del novecento la corte costituzionale stabilì l'illegittimità dell'articolo che disciplinava la follia sopravvenuta prevedendo che il periodo trascorso nei manicomi criminali venisse considerato come pena espiata. Intanto possiamo dire che il doppio binario pena misura di sicurezza sia il canto del cigno della scuola positiva avversata dai fautori della scuola classica come Manzini ed Antolisei quest'ultimo forse di impostazione tecnico giuridica, un indirizzo che molto influirà sul diritto penale del novecento italiano. Negli anni 80 una prima spallata al sistema delle misure di sicurezza venne dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della presunzione di pericolosità facendo sì che la pericolosità venisse sempre accertata al momento di eseguire le misure di sicurezza, impedendo così gli ingressi automatici di soggetti che non erano più infermi di mente al momento della applicazione della misura e dei semi infermi condannati alla casa di cura e custodia, venivano anch'essi compresi nella riforma costituzionale. Queste norme sono tuttora in vigore, e le misure di sicurezza, seppur meno irrogate o prorogate si basano sul sistema normativo sopra esposto. Cosa deve fare una riforma moderna della psichiatria giudiziaria e delle misure di sicurezza? Innanzitutto con un provvedimento legislativo da parte del Parlamento che abroghi le norme sopra citate ed una seria delega alla classe medica per una epocale svolta. Per il reo infermo di mente la moderna psichiatria dovrà affrontare il problema in termini esclusivamente socio sanitari volti anche a togliere una volta per tutte l'equazione malattia uguale pericolosità ed iniziare un nuovo e complesso cammino verso il contenimento dei casi realmente pericolosi che si riducono in tutto a 500/600 persone delle oltre 1500 attualmente internate negli OPG ed una concreta opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su una stigma molto più invalidante, in certi casi, della diagnosi stessa. In un altro capitolo di questo lavoro cercheremo di affrontare le linee su cui dovrà a parere degli esperti essere concepito il sistema di cura e reinserimento dei portatori di patologie psichiatriche che si siano resi autori di reati. Al momento in cui scrivo vi è un notevole dibattito fra tutte le categorie interessate ma finché non si cambierà il testo base del codice penale tutto rischia di rimanere in un cassetto. Al parlamento, quindi la piena creazione di una nuova normativa.